

Il G.E. dott.ssa _____ ,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.4.2016,

osservato che, a prescindere dalla ammissibilità della spiegata opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza dell'11.2.2016, deve prendersi atto del contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 192/2014 in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 20 co. 7 L. 44/99;

ritenuto che, quindi, debba procedersi ai sensi dell'art. 487 co. 1 c.p.c. con riferimento all'ordinanza dell'11.2.2016;

osservato che, alla luce della revoca della ordinanza sopra richiamata, sia venuto meno l'interesse dell'istante ad un provvedimento di sospensione ai sensi dell'art. 617 co. 2 c.p.c.;

ritenuto che le spese di lite della presente fase debbano andare compensate tra le parti;

P.Q.M.

revoca la propria ordinanza dell'11.2.2016 e prende atto del provvedimento di sospensione del PM del 13.10.2015;

compensa tra le parti le spese di lite;

assegna il termine di giorni 60 per l'inizio del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata ed osservati termini a comparire ex art. 163 *bis* c.p.c. ridotti della metà.

Si comunichi anche al professionista delegato.

Venezia, 16/06/2016

